

STATUTO

Associazione ForAfricanChildren -onlus

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una Associazione denominata “**ForAfricanChildren-onlus**”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede a Torino. L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse sia in Italia che all’estero, su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire quanto citato nell’art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 16.

Titolo II

Finalità istituzionali ed attività

Art. 3 - Finalità istituzionali

L’Associazione non ha fini di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell’Associazione è finalizzata alla solidarietà sociale di sostegno e tutela dei diritti dei bambini in Africa - secondo la convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia – operando in particolare con ogni forma di assistenza e soccorso ai bambini che vivono nelle condizioni più povere e disagiate, realizzando progetti volti a migliorare le loro condizioni igienico sanitarie, sociali, culturali ed economiche. Per il raggiungimento di tali finalità istituzionali l’Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia immobili che mobili, stipulare contratti o sostenere altre associazioni o enti aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto prescritto dalla Legge.

Art. 4 – Attività

L’Associazione svolge ogni attività utile per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali ed in particolare:

- Intraprendere qualsiasi operazione in Italia ed all’estero che di volta in volta sia ritenuta utile a tali fini.
- Promuovere la raccolta di contributi al fondo dell’Associazione attraverso donazioni, sottoscrizioni, lasciti, o qualsiasi altro mezzo.
- Promuove e organizza occasionalmente campagne di sensibilizzazione volta alla raccolta del fondo da destinare alle finalità istituzionali.
- Negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti, istituzioni, associazioni, persone fisiche o giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei propri progetti.
- Scrive, stampa, pubblica emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, film, trasmissioni, film, manifesto e usa qualsiasi mezzo di informazione.
- Svolge attività di formazione di operatori sociali in Africa con compiti pertinenti alle finalità istituzionali.

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali,

ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche o integrazioni.

Titolo III I Soci

Art.5 – I Soci

Possono essere associati tutti coloro che condividono gli scopi dell'Associazione. Sono Soci Ordinari tutti coloro che, previa domanda, siano approvati ed ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione i Soci Ordinari verseranno la quota annuale che verrà definita dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari che non avranno presentato in forma scritta le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' escluso qualsiasi tipo di rimborso ai Soci ordinari in caso di recesso. Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche, enti o gruppi, che volontariamente vogliano partecipare alle Attività Istituzionali dell'Associazione offrendo contributi, finanziamenti o collaborazioni.

Art.6 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata Consiglio Direttivo, qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a mesi sei nel pagamento della quota annuale di associazione.

Titolo IV Organi dell'Associazione

Art.7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente (*eventuale*)
- Il Tesoriere
- Il Revisore dei conti (*eventuale*)

Le cariche sociali sono gratuite e, il Consiglio Direttivo potrà stabilire criteri per il riconoscere il rimborso delle spese occorse per le attività sociali.

Art.8 – L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea è convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, inviato a ciascun associato, almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza che, in caso di urgenza, potranno essere ridotti a tre. L'Assemblea potrà essere convocata in ogni luogo in Italia e all'estero e potrà riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta ma, non potrà ricevere più di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti gli associati compresi, gli assenti ed i dissenzienti. Per deliberare modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Assemblea si dovrà raggiungere il voto favorevole di almeno il 70% degli associati.

L'Assemblea si raduna una volta all'anno deliberando in merito:

- all'approvazione del bilancio
- all'ammissione ed esclusione dei soci

- alla nomina del consiglio direttivo
- all'approvazione o modifica dello statuto
- all'approvazione del piano strategico pluriennale
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo voglia esporre

Tutti i membri degli organi dell'Associazione possono essere invitati ai lavori dell'Assemblea.

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Essi saranno eletti dall'Assemblea dei soci e scelti sia tra gli associati stessi che fuori dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente ed un Tesoriere che ha il compito di assistere la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Qualora membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente e per qualsiasi motivo la carica, il Consiglio potrà eleggere un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. La sua nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si procede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità con la legge e lo Statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso scritto, anche attraverso e-mail, ai suoi membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio potrà riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza.

Dalla riunione del Consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione nominato di volta in volta.

Art.10 – Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art.11 Il Vice presidente (eventuale)

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art.12 Il Tesoriere

Il Tesoriere controlla e provvede al mantenimento della contabilità. Ha inoltre il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, al controllo del versamento delle quote associative.

Deve riferire agli organi dell'Associazione, quando ne sia fatta richiesta, sull'andamento amministrativo.

Art.13 – Il Revisore dei conti (eventuale)

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economista.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

Titolo V Disposizioni finanziarie

Art.14 – Patrimonio

Il Patrimonio è formato:

- a) dal Patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati,
- c) dai contributi erogati da enti pubblici
- d) dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività istituzionali
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali di persone fisiche o giuridiche;
- f) da fondi raccolti attraverso le attività istituzionali;
- g) da beni immobili e mobili divenuti proprietà dell'Associazione;
- h) di eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio

E' fatto obbligo all'Associazione di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Il Patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art.15 – esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

Titolo VI Disposizioni Finali

Art.16 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dall'art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà distribuito ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi simili finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.17– Norma di Chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.